

D.M. 19 gennaio 1999, n. 20: Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1999)

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che l'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998, secondo cui si rende necessario che il regolamento precisi che l'amministrazione intende esercitare la facoltà di iscrivere nell'elenco ed in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1999, le associazioni non ancora in possesso del requisito della consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge indicando i criteri e le modalità per tale tipo di iscrizione tenuto conto che dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via provvisoria dovranno documentare il requisito mancante;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999;

**A d o t t a
il seguente regolamento:**

Art. 1. - Istituzione elenco

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato "elenco".

2. L'elenco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - è tenuto presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, la quale è competente, altresì, dell'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 2. - Requisiti e modalità per l'iscrizione

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, che hanno i requisiti indicati all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e intendono iscriversi nell'elenco, devono presentare domanda, sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, allegando altresì idonea documentazione comprovante che la costituzione dell'associazione sia avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

b) copia autentica dello statuto vigente che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, la regolare tenuta dei libri contabili nonché il numero degli iscritti e la presenza sul territorio di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, alla data di presentazione della domanda;

d) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede dell'associazione stessa;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai legali rappresentanti dell'associazione attestante che gli stessi non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e che altresì non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.

4. Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi.

5. Per la base di calcolo dell'aliquota di iscritti all'associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio nazionale, regionale o provinciale, di cui al punto c) del comma 2 o al comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, fa fede l'ultimo censimento ISTAT disponibile.

Art. 3. - Norme procedurali

1. La Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,

regolarizzata o completata. Per le domande presentate entro il 30 giugno 1999 il suddetto termine è di novanta giorni.

2. Qualora la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato richieda notizie o documenti all'associazione interessata, il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto.

3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria è notificato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto ministeriale.

4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4. - Aggiornamento elenco

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con proprio decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 5. - Mantenimento dei requisiti

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco dovranno far pervenire alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la conferma o l'eventuale variazione di quanto contenuto nei documenti presentati l'anno precedente ovvero allegati alla domanda d'iscrizione;

b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;

c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

Art. 6. - Cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

2. La cancellazione dall'elenco è adottata con decreto ministeriale e notificata alla associazione interessata.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7. - Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, iscrive nell'elenco, in via provvisoria e con effetto fino alla suddetta data, ai sensi dell'articolo 8 della legge, le associazioni che, pur non in possesso dei requisiti numerici di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e fermi i restanti requisiti, siano positivamente valutate sulla base dell'ampiezza e della rilevanza

dell'attività effettivamente svolte a tutela dei consumatori e degli utenti nonché dell'operatività e dell'articolazione territoriale delle strutture organizzative delle associazioni stesse, tenuto conto dell'entità dello scostamento dai predetti requisiti numerici.

2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto, al completamento dell'istruttoria della domanda, nella prima seduta utile del detto Consiglio.

3. Per l'istruttoria della domanda la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato procede come stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Con decreto ministeriale viene confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'iscrizione nell'elenco dell'associazione, già iscritta ai sensi del comma 1, che consegue il requisito carente e presenta entro il 15 dicembre 1999 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa, concernente il numero degli iscritti e la presenza sul territorio.

5. Le associazioni a suo tempo iscritte ai sensi del comma 1, ed automaticamente decadute il 1° gennaio 2000, che hanno conseguito successivamente il requisito carente possono presentare per la reinscrizione, entro il 30 giugno 2000, la sola documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. In tal caso i termini per l'istruttoria di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono ridotti a trenta giorni.

6. I decreti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.